

LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 06 08 1992

FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 9 1992 N. 27

Determinazione compensi ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l' accertamento dell' invalidita' civile, della cecita' e del sordomutismo di cui alla LR 14- 8- 1981, n. 32.

ARTICOLO 1

A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni sanitarie di prima istanza per l' accertamento della invalidita' civile, della cecita' e del sordomutismo operanti nell' ambito delle Unita' Locali Socio Sanitarie e delle Commissioni sanitarie Regionali, di cui agli artt. 12- 14 della L.R. 14 agosto 1981 n. 32, spetta un gettone di presenza pari a L. 50.000 lorde per ciascuna giornata - seduta.

ARTICOLO 2

A ciascuna delle Commissioni di cui all' art. 1 e' assegnato un Segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo della ULSS di appartenenza, di livello non inferiore al sesto, con profilo professionale preferibilmente amministrativo.

La corresponsione al predetto Segretario del gettone di presenza, di cui al precedente articolo, si intende subordinata allo svolgimento del lavoro di segreteria al di fuori del normale orario di servizio.

ARTICOLO 3

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 6 agosto 1992.